

La Cassazione, con sentenza n.22063 del 17/10/2014, ha affermato che qualora venga evidenziato uno stato d'incapacità naturale del lavoratore che porta all'annullamento delle dimissioni rassegnate, non vi è un automatismo che comporti il diritto di quest'ultimo a ricevere le retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro. Ciò in quanto il rapporto di lavoro è un contratto sinallagmatico e cioè a prestazioni corrispettive, in cui le parti si impegnano rispettivamente l'una nei confronti dell'altra. Per cui, nel periodo di mancate prestazioni, non possono essere pretese le relative retribuzioni.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 22063 del 17/10/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)